

9. LAVORATORI INTERMITTENTI, COMPUTO E PROFILI UNIEMENS

L'Inps, con il messaggio n. 1322/2025, ha fornito precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti.

Computo

È presente dal 2001, nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso UniEmens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi, nel quale deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all'interno di tale elemento in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente al mese di competenza della denuncia UniEmens.

Visto che la norma dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch'esso plurimensile, quindi, ai fini della compilazione dell'elemento <ForzaAziendale> del flusso UniEmens, l'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

UniEmens

A partire dalla competenza di aprile 2025 l'invio del flusso UniEmens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento, valorizzando esclusivamente il codice "NR00" in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, non saranno più sospese le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.